



Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza

Formazione Maggioli

Programma INPS Valore PA – Bando 2024

Corso online di 1° livello

**Il Testo Unico del pubblico impiego (Decreto Legislativo n. 165/2001):
analisi giuridica ed impatti organizzativi**

Il conferimento degli incarichi

Martedì 10 giugno 2025, ore 11.00-13.00 (6° modulo)

Docente

Margherita Bertin

Esigenze



reperire al di fuori della PA risorse che rispondano alla necessità di soddisfare esigenze aventi carattere temporaneo ed elevata professionalità, senza ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo



Preoccupazioni



Contenimento delle spese



Uso distorto degli incarichi

Avv. Margherita Bertin

3



esigenze dell'Amministrazione per necessità temporanee o dovute all'attribuzione di nuove competenze, spesso nella impossibilità di aumentare il personale con professionalità adeguate



L'incarico per gli enti pubblici (ed in particolare, per gli enti locali) è spesso indispensabile a causa della insufficiente dotazione di personale (sia quantitativamente che qualitativamente)

Avv. Margherita Bertin

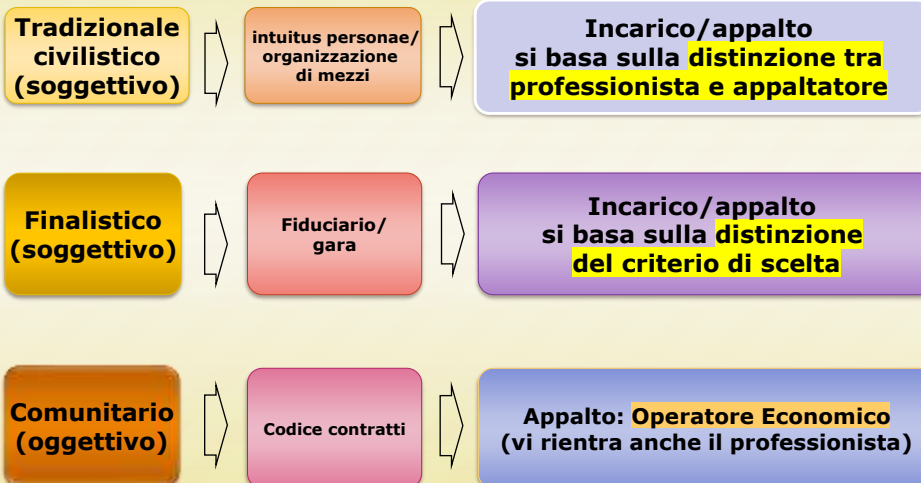
4

Programmazione e mancanza della risorsa umana



5

I criteri distintivi tra appalti e incarichi



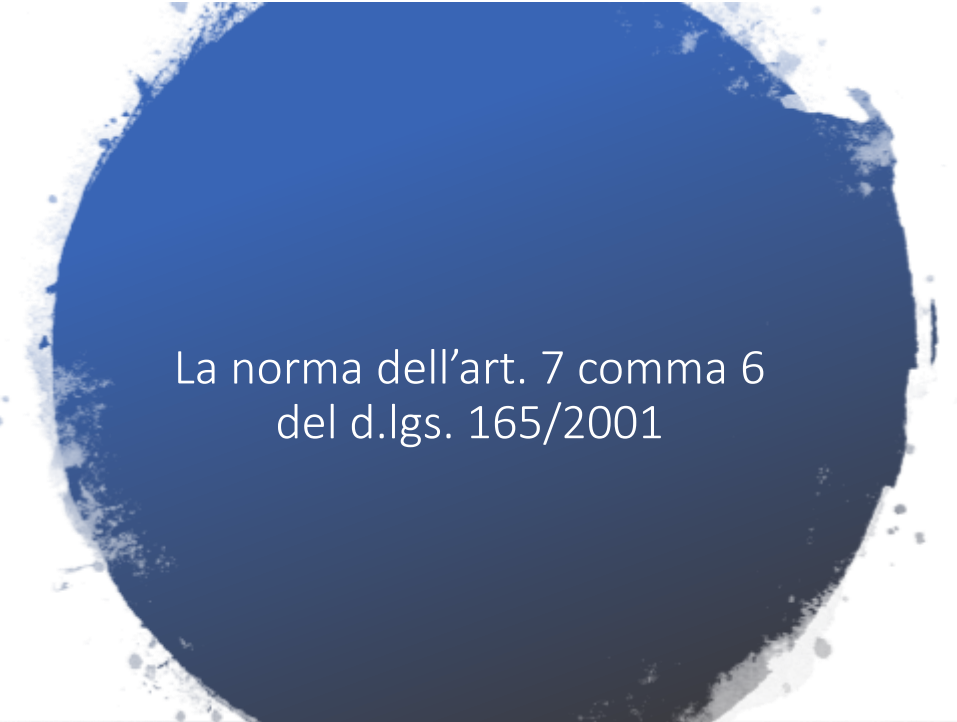
6

Cons. Stato Sez. III, 18/10/2019, n. 7067

Le norme in tema di appalto devono trovare applicazione nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma

7

7



La norma dell'art. 7 comma 6
del d.lgs. 165/2001

8



Come
modificato dal
D.Lgs. 75/2017

- Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per **specifiche esigenze** cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire **esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo**, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche **universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

Vigente dal
22/6/2017

9

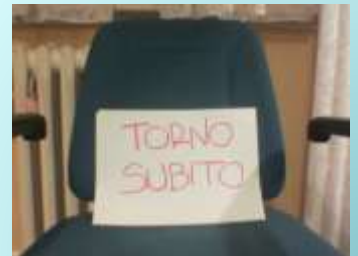
Art. 7 comma 6

Per **esigenze** cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire **incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa**, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche **universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per **specifiche esigenze** cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire **esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo**, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche **universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

10

- a) l'**oggetto** della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere **preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva** di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;



11

- c) la prestazione deve essere di natura **temporanea e altamente qualificata**; **non** è ammesso il **rinnovo**; l'eventuale **proroga** dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere **preventivamente determinati durata, oggetto e compenso** della collaborazione



12

Sempre art.
7, comma 6



- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti ~~di natura occasionale o coordinata e continuativa~~ di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.



13

Sempre art.
7, comma 6

- Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

14

Art. 36: Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile

5 quater: I contratti di lavoro ((...)) posti in essere in violazione del presente articolo **sono nulli** e determinano **responsabilità erariale**. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 (resp. disciplinare, impossibilità rinnovo o revoca incarico, recesso contratto, decurtazione retribuzione di risultato). Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato

15

- 6-bis. Le amministrazioni pubbliche **disciplinano e rendono pubbliche**, secondo i propri ordinamenti, **procedure comparative** per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
- 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del TUEL, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

110 TUEL: incarichi a contratto c. 6. Per **obiettivi determinati** e con convenzioni a **termine**, il regolamento può prevedere **collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità**.

16

Vigente
dal
1/7/2019

LA NORMA

Art. 7, comma 5-bis D. Lgs. 165/2001 (introdotto dal D.Lgs. 75/2017)

5-bis. E' fatto **divieto** alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di **collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente **anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro**. **I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale**. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 **e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato**. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni

17

La normativa rilevante in
ambito civilistico

18



Il lavoro autonomo intellettuale

19

Prestazione
d'opera
intellettuale
- Art. 2230.
cod. civ.



- Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
- Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

20



il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233, c. 2 cod. civ.)



Il carattere personale o fiduciario dell'attività professionale deriva dal fatto che il committente esige un'attività qualificata.

21

Il carattere personale o fiduciario non è incompatibile né con l'esercizio imprenditoriale dell'attività oggetto del contratto, né con la possibilità che il singolo professionista si avvalga di sostituti e ausiliari

Art. 2082 cod. civ. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

Art. 2232 cod. civ. – esecuzione dell'opera: Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2555 cod. civ. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

22



distinzione dall'impresa e
dal lavoro dipendente

23



Contratto d'appalto – art. 1655 cod. civ.

Nozione di Appalto

L'appalto è il contratto col quale una parte assume,
con **organizzazione dei mezzi necessari e con**
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

24

Prestazione di lavoro subordinato

Art. 2094 cod. civ. Prestatore di lavoro subordinato

- È prestatore di lavoro **subordinato** chi si obbliga **mediante retribuzione** a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale **alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore**

Art. 2104 cod. civ. Diligenza del prestatore di lavoro

- Il prestatore di lavoro deve usare la **diligenza richiesta** dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
- Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

25

Lavoro subordinato	Lavoro autonomo	Contratto d'appalto
Subordinazione gerarchica con il datore di lavoro	Assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione	Assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione
Inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente	Rischio della prestazione a carico dell'incaricato	Rischio della prestazione a carico dell'impresa organizzata
Esclusività e continuità della prestazione	Non vi è esclusività di rapporto tra committente ed incaricato	Non vi è esclusività di rapporto tra committente ed incaricato
Osservanza di un orario di lavoro	Autonomia nella gestione del tempo	Autonomia nella gestione del tempo
Obbligazione di mezzi	Obbligazione di risultato	Obbligazione di risultato
Predeterminatezza della retribuzione	Retribuzione legata all'opera od al risultato	Retribuzione legata all'opera od al risultato
Lavoro subordinato dei lavoratori	Lavoro proprio e di pochi altri collaboratori	Lavoro di una organizzazione

26

La normativa rilevante in ambito pubblicistico

27

Il profilo soggettivo: l'operatore economico



Art. 3, lett. p), d.lgs.
50/2016



una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, **che offre sul mercato** la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la **prestazione di servizi**

All. I.1, Art. 1, c. 1,
lett. I), d.lgs. 36/2023



qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, **a prescindere dalla forma giuridica e della natura pubblica o privata, può offrire sul mercato**, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica

28

Il concetto di «operatore economico»: l'art. 1, c. 1, lett. I), del d.lgs. n. 36 del 2023, All. I.1



- «operatore economico» qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, **a prescindere dalla forma giuridica** e della natura pubblica o privata, **può offrire sul mercato**, in forza del diritto nazionale, **prestazioni di lavori, servizi o forniture** corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica

Nozione di imprenditore molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale (artt. 2222, 2229 e 2230 del codice civile)

29

- *"La pragmaticità o flessibilità delle norme europee (che non si pongono, a quanto pare, scrupoli di corretta costruzione teorica degli istituti da esse regolati), del resto, è comprovata - per quanto concerne la materia degli appalti pubblici - anche sotto altri profili: così accade che **il prestatore di servizi non debba necessariamente, per dette fonti comunitarie, possedere un'organizzazione di impresa**, requisito, invece, imprescindibile per il nostro codice civile (art. 1655 c.c.). **Allo stesso modo, le forniture di prodotti si fanno rientrare nel contratto di appalto, cosa che nel nostro ordinamento, prima dell'impatto con il diritto comunitario, non sembrava certamente corretto, non fosse altro perché il codice disciplina il contratto di fornitura**".*



TAR
Veneto
26.6.2006
n. 1899

30

1) L'accertamento oggettivo della carenza di personale

Cosa devo scrivere in motivazione

31

principio cardine vigente nel pubblico impiego
dell'autosufficienza organizzativa

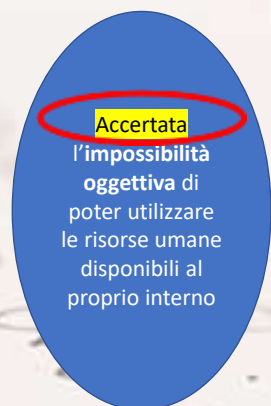


le PPAA sono obbligate, in primo luogo, a svolgere i loro compiti e funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale (cd. personale di ruolo)

salvo il ricorso a collaboratori esterni nelle **limitate ipotesi** previste dalla legge, stante il loro **carattere eccezionale** inerente a **situazioni di assoluta mancanza di professionalità interne.**

Avv. Margherita Bertin

32



Regolamento!!

deve sottolinearsi che non devono essere soggettivamente indisponibili, ma **oggettivamente non rinvenibili** all'interno dell'amministrazione.

Non integra i presupposti dell'art. 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti siano già impegnate a tempo pieno

l'incarico deve rispondere ad **esigenze di natura eccezionale e straordinaria**, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne,

non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppure urgenti da mancata, errata o tardiva valutazione e programmazione dei fabbisogni di personale.

33

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTR. LOMBARDIA, del. 273/2019/VSGO (18.6.2019)

Il Comune di [] ha conferito un **incarico di natura occasionale di esperto legale in materia di diritto urbanistico edilizio** ad un Avvocato del libero foro "avente ad oggetto la realizzazione di Variante alla normativa del PGT ...per un importo complessivo di euro 24.000,00. Era stato dato avviso al pubblico per lo svolgimento di una procedura comparativa per l'affidamento e che, nei termini indicati ..., era pervenuta una sola richiesta di partecipazione. ...nei termini nessun dipendente dell'ente aveva fatto richiesta di svolgere l'incarico.

La Corte evidenzia le criticità relative al fatto che **nella determina** veniva dato atto della **mancata disponibilità** di personale idoneo a svolgere detto incarico, **ma non dell'assenza di professionalità all'interno dell'Ente**, così come dispone l'art. 7, c. 6 lett. b) del d. lgs. 165/2001, ossia "l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno"; **nella determina non viene dato atto**, così come disposto dall'art. 8 del Regolamento dell'Ente relativo alle collaborazioni autonome esterne, **della motivazione** in base alla quale il dirigente ha conferito l'incarico. La norma dispone infatti che deve risultare *"in modo chiaro ed argomentato l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all'illustrazione dell'iter logico procedimentale che ha portato l'Amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico"*;

34

**CORTE DEI CONTI, TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO, sent. 316 del 3 agosto 2018**

Spettava all'Ente, preliminarmente, **accertare** l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, anche sotto il profilo della **inadeguatezza professionale** allo specifico compito, mentre in occasione delle delibere **nessuna verifica è stata effettuata in tal senso**. Non veniva fatto alcun cenno agli esiti di una eventuale istruttoria tesa a verificare la ricorrenza del detto presupposto e neppure venivano citati atti dai quali potesse ricavarsi, sia pure "per relationem", l'impossibilità di fare ricorso a risorse umane interne per l'attribuzione dell'incarico in questione. **Non è sufficiente** che, in ordine alla sussistenza del predetto presupposto, **si motivi a posteriori, in sede giudiziale**, ma **è indispensabile che la motivazione sia contestuale all'adozione degli atti** attinenti alla decisione di ricorrere a professionisti esterni (Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 82 del 9.2.2017), di talché **sia riscontrabile il dato oggettivo che vi sia stato e abbia avuto esito negativo l'accertamento riguardo all'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne**. Accertamento idoneo a giustificare una spesa, che altrimenti, in assenza del presupposto, non avrebbe ragione d'essere (Corte dei Conti, Sez. III d'App., sent. n. 361 del 26.7.2016)

35

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTR. TOSCANA, del. 27/2018/VSGC

Sono perciò da considerare **illegittimi** tutti i provvedimenti che nel decidere il conferimento di un incarico **non rechino un siffatto corredo motivazionale** (come pure, **ovviamente**, quelli in cui quest'ultimo sia insufficiente, incongruo o apparente), anche se precisazioni in proposito risultino aliunde da atti successivi ... o da atti precedenti o coevi **che siccome non richiamati non valgono come motivazione per relationem**. Giova precisare, per quanto ovvio, che la verifica della indisponibilità di risorse interne costituisce un **antecedente logico necessario** nel percorso valutativo che si conclude con la (motivata) decisione di affidare un incarico esterno. In altri termini, **tale decisione suppone svolto compiutamente (e con sicuro e dimostrabile esito negativo)** il previo accertamento che certi compiti o attività non possono essere utilmente svolti dalle strutture dell'ente. E detto accertamento è evidentemente cosa ben diversa da quello che, una volta che sia stato deciso di affidare un incarico (perché tra i dipendenti dell'ente non ve n'è alcuno che, in quanto dipendente, possieda una determinata professionalità), l'ente effettui per verificare se l'incarico possa essere conferito prima che a un esterno ad un dipendente ma al di fuori delle mansioni di servizio quali derivantigli dal profilo professionale di inquadramento

36

Possibilità di rifiutare ?

37

LE NORME RILEVANTI

art. 52
Dlgs. n.
165/2001

diritto all'assegnazione alle mansioni per le quali il
dipendente è stato assunto o altre equivalenti, ma anche
dovere di espletare quelle funzioni

art. 3, c. 2
Ccnl 31.3.1999

unico parametro, per la verifica dell'equivalenza delle mansioni, le
previsioni della contrattazione collettiva, secondo cui tutte le
mansioni, che fanno parte della categoria di appartenenza, sono
esigibili. e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto
di esercizio del potere dirigenziale, determinativo dell'oggetto del
contratto di lavoro

38

**CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTR. LOMBARDIA, del. 273/2019/VSGO
(18.6.2019)**

Nel caso di specie, il comune di [REDACTED] ha effettuato una procedura aperta al pubblico per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico cui potevano partecipare anche i dipendenti interni che avessero la professionalità necessaria per l'espletamento dell'attività in parola.

Non può non censurarsi l'articolato regolamentare nella parte in cui rimette alla disponibilità del personale interno la volontà di svolgere o meno l'incarico, determinando in questo modo quale causa dell'affidamento esterno l'indisponibilità del personale dipendente e non invece come dispone la legge preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

La disposizione normativa richiede, infatti, che tale affidamento debba essere determinato dalla mancanza di professionalità all'interno dell'Ente, e che tale assenza debba essere oggettiva e non legata a situazioni contingenti ovvero all'opzione del personale dipendente.

Pertanto, l'Ente dovrà declinare l'articolato regolamentare eliminando ogni opzione che consenta ai dipendenti ovvero al dirigente di rifiutare la propria attività qualora nell'Ente siano presenti professionalità adeguate e la scelta di affidare a professionisti esterni l'incarico deve essere determinata dall'impossibilità oggettiva di espletare con il personale interno l'attività richiesta e non da opzioni rimesse alla discrezionalità del personale dipendente

39

C.d.C. Sez. Veneto
del. 72/2008

- Non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni d'impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno all'ente sotto il profilo quantitativo, ossia per sopperire all'ingente mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio.
- Diversamente opinando, infatti, s'introdurrebbe attraverso gli incarichi esterni una surrettizia duplicazione del lavoro ordinariamente svolto dalle strutture amministrative - di cui costituirebbero un surrogato -, con conseguente rischio di degenerazione in patologiche forme di precariato

C.d.C. Sez. Molise
del. 33/2009

- la rigorosa motivazione, relativa alla necessità di ricorrere ad un apporto esterno, deve anche dare atto dell'impossibilità di non avere potuto fare fronte all'esigenza mediante il migliore o più produttivo impiego delle risorse umane a disposizione dell'ente.
- Prevalenza del principio dell'efficiente e razionale organizzazione delle risorse umane disponibili nell'ambito dell'ufficio su quello dell'affidamento all'esterno di compiti e mansioni eseguibili dal personale già in forza al singolo ente (autosufficienza organizzativa)

La motivazione

Avv. Margherita Bertin

40

C.d.C., Sez. giur.
T.A.A., sede di
Trento, sent.
6/2009

- l'ente non potrà limitarsi, nel motivare il ricorso all'incarico, ad evidenziare l'indisponibilità del proprio personale, in quanto "sovraimpegnato per la parte ordinaria", o "impegnato nel perseguimento di altri obiettivi programmatici"

C.d.C., Sez. giuris.
Veneto, sent. n.
1046/2008

- È illegittimo l'affidamento di un incarico esterno che risulti privo di motivazione, senza riferimento alle ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto "necessario" avvalersi della consulenza esterna
- non è sufficiente che la PA abbia "ritenuto opportuno" (e non necessario!) avvalersi di un apporto esterno senza nemmeno effettuare una previa disamina delle figure professionali interne all'ente e potenzialmente idonee a far fronte alle esigenze del caso specifico.
- L'affidamento avrebbe dovuto essere adeguatamente esplicitato con riferimento alle circostanze di fatto che rendevano impossibile (e non meramente "inopportuno") avvalersi dell'apparato interno.

La motivazione

Avv. Margherita Bertin

41

CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO VENETO, DEL. 146/2013 INDAGINE CAMPIONARIA INCARICHI ESTERNI AFFIDATI DAGLI ENTI LOCALI VENETI NEL TRIENNIO 2009-2011

L'impossibilità oggettiva (cioè la materiale carenza) di poter far fronte con personale in servizio può derivare da carenze di carattere oggettivo - quantitativo, o di carattere soggettivo - qualitativo. Il primo caso si verifica quando nella dotazione organica sia assolutamente inesistente un dipendente con i requisiti necessari a svolgere l'incarico (titoli di studio e competenza professionale); il secondo quando, pur essendo presente uno o più dipendenti con le qualifiche richieste, costoro manchino dei necessari aggiornamenti o della pratica in materia, oppure siano gravati dai loro compiti istituzionali e le spese che l'ente dovrebbe sostenere per supplire al loro supporto supererebbe il corrispettivo dell'attribuzione di un incarico esterno. La giurisprudenza ha rilevato che tale situazione non deve essere il risultato di una cattiva organizzazione dell'ente.

CDC Emilia Romagna, 241/2021/INPR
Linee guida riguardanti incarichi di
collaborazione, consulenza, studio e ricerca

CDC Veneto,
114/2019/REG

42

**CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO EMILIA-ROMAGNA, DEL. 135/2024
LINEE GUIDA RIGUARDANTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E
RICERCA, AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 173 DELLA L. N.
266/2005**

La P.A. conferente deve aver verificato preliminarmente la mancanza al proprio interno di strutture e di apparati preordinati al soddisfacimento dell'esigenza manifestatasi, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza di personale, in relazione all'eccezionalità delle finalità sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Deve sottolinearsi che queste non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all'interno dell'amministrazione. Si rammenta che non integra i presupposti dell'art. 7, c. 6, la circostanza che le risorse presenti siano già impegnate a tempo pieno: l'incarico, infatti, deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur rese urgenti da mancata, errata o tardiva valutazione e/o programmazione dei fabbisogni di personale. Ne deriva che in presenza di professionalità all'interno dell'amministrazione, al fine di procedere al conferimento di un incarico esterno, questa non potrà limitarsi a mere enunciazioni generali circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio, ma è tenuta a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall'ente, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente (cfr. Corte dei conti, Sez. Veneto, delib. n. 114/2019).

43

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO EMILIA-ROMAGNA, DEL. 66/2016

L'impossibilità di fare fronte a un'esigenza con personale in servizio si configura anche in presenza della professionalità all'interno dell'ente, purché il Capo ufficio motivi «L'eventuale impossibilità, da parte di un dipendente dotato della specifica professionalità richiesta a svolgere l'incarico»



44

Ne deriva che in presenza di professionalità all'interno dell'amministrazione, al fine di procedere al conferimento di un incarico esterno, non potrà limitarsi a mere enunciazioni generali circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio, ma è tenuta a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall'ente, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente.

La motivazione dovrà risultare chiaramente dal provvedimento, con l'indicazione dell'esigenza da soddisfare e con l'esplicitazione delle risultanze dell'istruttoria, dalle quali emerga che la specifica esigenza non può essere soddisfatta con il personale in servizio.



Avv. Margherita Bertin

45

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO EMILIA-ROMAGNA, 241/2021/INPR
Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

Ne deriva che in presenza di professionalità all'interno dell'amministrazione, al fine di procedere al conferimento di un incarico esterno, questa non potrà limitarsi a mere enunciazioni generali circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio, ma è tenuta a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall'ente, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente.



46

**CORTE DEI CONTI, SEZIONE CENTR. CONTROLLO LEGITTIMITÀ ATTI,
SCCLEG/11/2016/PREV**

INPS: «Se è vero che le specifiche professionalità richieste sono rinvenibili nella struttura ..., le attività da svolgere per dare piena attuazione al dettato normativo (...) già richiedono l'impegno a tempo pieno delle risorse presenti ..., che oltre a svolgere tali nuove e specifiche attività, devono garantire i complessi adempimenti di gestione quotidiana della funzione contabile. (...) Tutto ciò impatta fortemente su una Direzione già da tempo in carenza numerica di personale qualificato rispetto ai crescenti adempimenti da svolgere, trovandosi spesso costretta a lavorare sulle urgenze e sulle scadenze, utilizzando lo straordinario diurno e festivo».

Non è sufficiente a integrare i presupposti dell'art. 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti nella Struttura siano già impegnate a tempo pieno, mentre, per converso, avrebbe dovuto essere dimostrata la carenza delle figure professionali dotate delle competenze necessarie all'espletamento delle funzioni che l'Istituto ha ritenuto di esternalizzare. L'INPS ha fatto esclusivo riferimento alla carenza numerica di personale qualificato ...rispetto ai crescenti adempimenti da svolgere, senza nulla motivare in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti legittimanti l'incarico all'esame.... L'incarico affidato...si tratti di attività che, seppur connotata da profili di novità, è da ricondurre ai compiti istituzionali generali dell'Istituto e alle mansioni ordinarie proprie delle qualifiche professionali presenti nel relativo organico, tale, perciò, da poter essere svolta dal personale in servizio.

RESPINTO

47



Procedura comparativa

fppt.com

48



- 6-bis. Le **amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche**, secondo i propri ordinamenti, **procedure comparative** per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

49



- Altro **presupposto di legittimità** è quello della scelta del soggetto tramite **procedura comparativa**

50

Corte dei Conti, Sez. contr. Piemonte, del. 22/2015/SRCPIE/REG

(...) risulta principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla PA, al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, **tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa.**



51

TAR Umbria, Perugia, sent. 242/2019

Anche l'esperimento di una **procedura comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001**, volta al conferimento di incarico di lavoro autonomo è soggetta al rispetto dei generali principi di **imparzialità e trasparenza** dovendo le valutazioni dei candidati discendere da criteri oggettivi ed essere **motivate ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990** in modo da consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla Commissione.

52

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO EMILIA-ROMAGNA, 241/2021/INPR
Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

Per finalità di maggiore trasparenza, la P.A. deve procedere con un avviso pubblico obbligandosi a valutare, semmai, anche solo esclusivamente i curricula pervenuti. **Selezionato il contraente**, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire con forma scritta e dovrà contenere i seguenti elementi: - **adeguata motivazione** in relazione alla descrizione dell'esigenza transitoria e imprevedibile da soddisfare, avuto riguardo all'obiettivo che l'ente intende perseguire nell'ambito della propria discrezionalità, alla descrizione delle caratteristiche professionali richieste per soddisfare quell'esigenza, all'assenza nella struttura di personale in possesso di quelle determinate caratteristiche - **da provarsi per tabulas mediante una specifica attività istruttoria svolta sul punto**, sussistenza nella persona esterna (individuata dai criteri manifestati dall'ente) delle caratteristiche richieste e risultanti dal curriculum; - **caratteristiche dell'incarico in relazione alla durata, definizione puntuale dell'oggetto della prestazione, compenso**

CDC Emilia-
Romagna
135/2024

53

- La procedura per l'affidamento degli incarichi: **avviso pubblico, comparazione e motivazione.**
- La predeterminazione dei criteri di aggiudicazione.
- Cosa s'intende per "procedura comparativa"? Gli eventuali colloqui orali.



54

- L'autonomia regolamentare è limitata alla sola **disciplina di dettaglio**, nel rispetto dell'**obbligo** di definire procedure comparative

La procedura comparativa esclude la possibilità di conferire un incarico intuitus personae ma è qualcosa di meno di una vera gara.

- occorre un **avviso pubblico** per permettere la partecipazione del più elevato numero possibile di soggetti interessati (**senza pubblicità procedura comparativa → illegittimità incarico**)
- comparazione **anche solo di CV**, previamente disciplinata, in rapporto alla professionalità richiesta per l'incarico
- possibili anche eventuali **colloqui** che permettono di controllare e verificare quanto contenuto nei CV



Avv. Margherita Bertin

55

Corte dei Conti, Sez. I App., sent. 11/6/2021, n. 212

Sussiste danno erariale a carico degli organi direttivi e gestionali di un ente pubblico che, in violazione dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, hanno conferito incarichi professionali (di natura tecnica) a soggetti esterni **in assenza di adeguata motivazione**, senza la prescritta dimostrazione dell'assenza di idonee professionalità interne e delle specifiche ed eccezionali esigenze da soddisfare, **nonché in assenza di procedura comparativa pubblica e trasparente**



56

Gli incarichi esterni devono essere conferiti dagli Enti locali sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità poiché deve escludersi che la natura meramente occasionale della prestazione, il carattere saltuario e pienamente autonomo della stessa, possano giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione dell'incarico. Ne consegue che risultano non conformi alla disciplina legislativa sia lo specifico atto di conferimento dell'incarico che non osservi i principi richiamati sia il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici nella parte in cui consente al Comune l'affidamento diretto e fiduciario di **incarichi** nei casi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma. In ragione degli elementi indicati sopra, sussiste l'obbligo a carico del Comune di conformare la propria azione amministrativa in materia di affidamento di **incarichi** alla legge, provvedendo anche alla revisione del disposto del regolamento che prevede tale possibilità, e di dare tempestivo riscontro alla Sezione del controllo delle iniziative assunte.

**CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO VENETO, DEL. 146/2013
INDAGINE CAMPIONARIA INCARICHI ESTERNI AFFIDATI DAGLI ENTI LOCALI VENETI
NEL TRIENNIO 2009-2011**

Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione, tale per cui "l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata".

Il presupposto anzidetto concerne, in primo luogo, le modalità con cui conferire gli incarichi predetti, ridefinite dal richiamato art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha introdotto nell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 i commi 6-bis e ter.

I principi affermati sono in conclusione quelli dell'accesso aperto ai contratti di lavoro autonomo e della selettività delle relative procedure. Pertanto, "il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzata" (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09): con la conseguenza che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2.3. Parimenti non risulta conforme al dettato normativo la previsione dell'art. 9, relativo al conferimento di incarichi senza procedura selettiva, nelle parti in cui esclude la necessità della procedura comparativa:

- al punto b) "per prestazioni specialistiche che per la natura della prestazione richiesta o per l'oggetto dell'attività siano incomparabili, qualora si motivi la scelta dell'affidamento diretto con la necessità di acquisire tale prestazione";

- al punto d) "in caso di incarico da affidare a soggetti che operano nel campo dell'arte e dello spettacolo".

Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, infatti, le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG).

I punti del regolamento richiamati, invece, non circoscrivono adeguatamente l'ambito della deroga dell'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, in quanto il punto b) valorizza il solo profilo oggettivo della prestazione o dell'attività richiesta ed il punto d) si limita a richiamare genericamente il campo dell'arte e dello spettacolo senza alcun riferimento all'unicità della prestazione richiesta.

59

In un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno. Con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi, a differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, le modalità di affidamento dell'incarico professionale non mutano in ragione dell'importo dell'incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle già richiamate regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione dell'incarico. Ne deriva che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un'adeguata pubblicizzazione dell'avviso relativo. Inoltre, come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.



60

I casi esclusi

61

Le deroghe alla procedura comparativa

No affidamento diretto nemmeno in caso di esiguità del compenso da erogare (la disciplina degli incarichi ex art. 7 D.lgs. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti – così anche C.d.c. Emilia Romagna 241/2021/INPR)

Giurisprudenza Contabile
CdC Campania – del. 235/2014/REG

in via eccezionale, sì affidamento diretto in caso di

procedura concorsuale andata **deserta**,

unicità della prestazione sotto il profilo
soggettivo

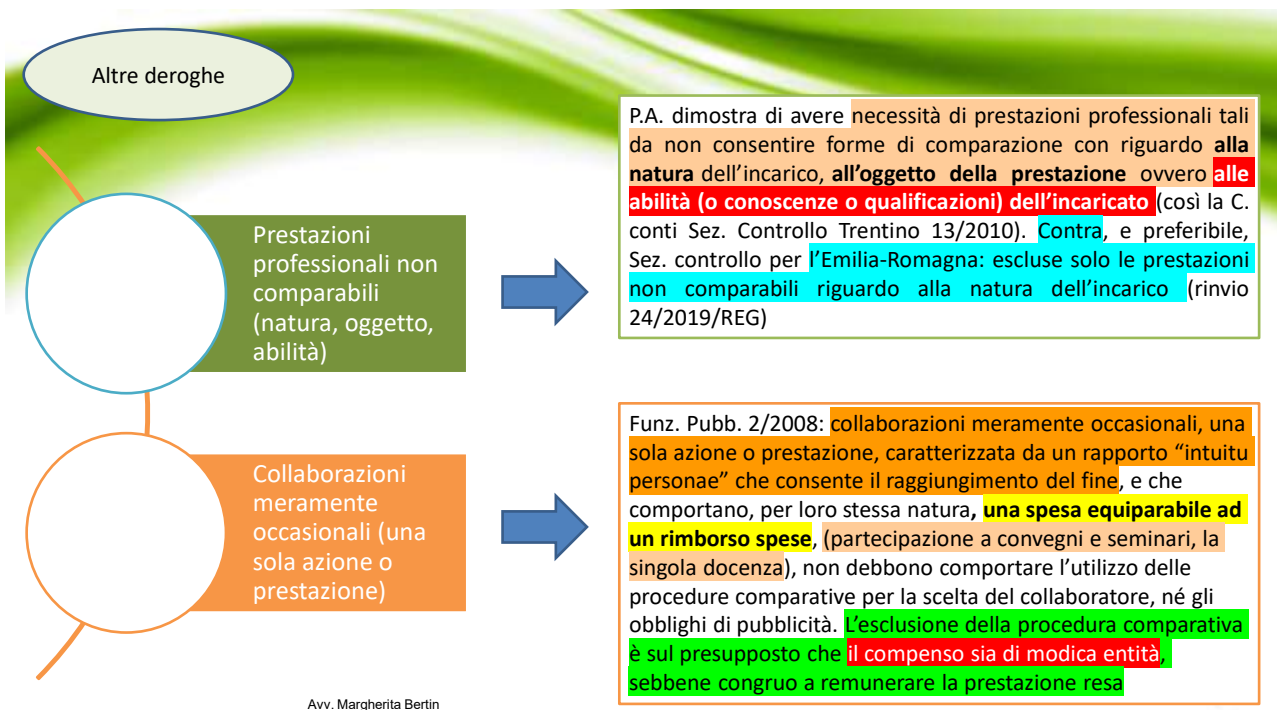
assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Avv. Margherita Bertin

62



63



64

CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO PIEMONTE, DEL. 55/2021/VSG

La condizione *sub 3*) consente invece l'affidamento diretto di incarichi "riconducibili nell'ambito delle collaborazioni occasionali di valore inferiore a 3.000 Euro" e si colloca in conflitto con il dato normativo uniformemente interpretato ed applicato dalla giustizia amministrativa e contabile.

Va infatti rilevato che, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016, l'articolo 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 non prevede una graduazione dell'intensità dell'evidenza pubblica delle procedure selettive in dipendenza da "scaglioni di valore" del compenso previsto. Come già affermato da questa Sezione con deliberazione 34/2018/REG, al di fuori della ricorrenza di quelle specifiche e peculiari circostanze tipizzate, deve escludersi che la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso corrisposto possano giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione dell'incarico.

Infatti, come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in un caso del tutto analogo, da una parte, "l'occasionalità è una caratteristica strutturale di tutti i provvedimenti di incarico esterno" e l'astratta distinzione tra occasionalità e "mera" occasionalità "non fornisce alcun criterio discriminativo implicito o altrimenti ricavabile dalla ratio sottesa all'art. 7 TUP"; dall'altra "non può costituire in nessun modo esimente dalla regola della comparazione il riferimento all'esiguità dell'erogazione" (Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 294/2013/REG, ma altresì le deliberazioni di questa Sezione, nn. 48/2015 e 80/2019 tra le molte). Appare quindi necessario che, sul punto, L'ASL BIELLA provveda a modificare senza ritardo la disposizione regolamentare, che risulta in chiaro conflitto con la normazione di rango primario.

65

CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO PIEMONTE, DEL. 2/2019/SRCPIE/VSGO

Comune di Novara ...affidamento dell'incarico di redazione di una perizia di stima del valore delle quote di partecipazione detenute dal Comune nelle società ... spa e scrl in favore del dott...per compenso complessivo di euro 10.023,52, pari a euro 7.900,00 oltre IVA e cassa professionale... il conferimento dell'incarico non era stato preceduto dall'espletamento di una procedura pubblica comparativa e appariva in contrasto con gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento comunale in materia.... L'ente riferiva che l'onere finanziario derivante dall'incarico verrà sostenuto dai soggetti che acquisiranno le quote di partecipazione nelle società... Quanto al mancato espletamento della procedura di evidenza pubblica, l'ente riteneva di ricondurre l'incarico conferito nell'ambito della previsione dell'art. 9 lettera b) del regolamento comunale in considerazione della natura altamente specialistica della prestazione richiesta: ...analogo incarico professionale era stato conferito allo stesso professionista a seguito di gara pubblica bandita nel 2013 alla quale avevano preso parte solo due professionisti. Inoltre, in considerazione della peculiarità, rilevanza e urgenza della prestazione, l'amministrazione riferiva di avere preferito valorizzare l'aspetto fiduciario, procedendo all'affidamento in favore del professionista che, in occasione del precedente incarico, si era dimostrato competente e professionale

66

Innanzitutto si evidenzia che la circostanza che l'onere economico dell'incarico non venga sostenuto dall'amministrazione pubblica, pur incidendo sull'operatività dei tetti di spesa di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, non fa comunque venir meno la necessità che l'atto di conferimento dell'incarico sia conforme a tutti gli altri parametri di legittimità previsti dalla normativa e già richiamati (in tal senso Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 362/2013/INPR già citata). In particolare, la Sezione ribadisce la centralità del principio secondo cui gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità (in senso analogo questa Sezione si è già pronunciata con deliberazione n. 39/2018/VSGO). Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, infatti, le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale".

Per giustificare l'affidamento diretto dell'incarico, il Comune richiama il disposto dell'art. 9 del regolamento comunale in materia di incarichi, il quale, nell'individuare i casi eccezionali nei quali è possibile l'affidamento diretto, fa puntuale applicazione della giurisprudenza contabile appena richiamata. L'incarico ...tuttavia, non può ricondursi né all'ipotesi sub b) dell'art. 9, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, né all'ipotesi sub c) dell'art. 9, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. Quanto al primo profilo, infatti, incarichi analoghi a quello in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura pubblica comparativa, sia da parte della stessa amministrazione, sia da parte dell'amministrazione provinciale e sono, peraltro, riconducibili alle usuali competenze professionali di esperti in materia economico finanziaria. Quanto al secondo profilo, gli adempimenti connessi all'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 non presentano una tempistica tale da non potere essere gestiti da un ente secondo le normali procedure, come la gara espletata dalla Provincia di Novara dimostra. Il comune, pertanto, in violazione dei richiamati principi di pubblicità, trasparenza e rotazione degli incarichi, non ha adottato la procedura comparativa di cui all'art. 7 del regolamento incarichi, pur in assenza dei presupposti che, a norma dell'art. 9, avrebbero consentito l'affidamento diretto. ...risulta non conforme alla disciplina legislativa e regolamentare l'atto di conferimento dell'incarico di cui alla determina Sussiste, dunque, l'obbligo del Comune di Novara di conformare la propria azione amministrativa in materia di affidamento di incarichi alla legge e di dare tempestivo riscontro alla Sezione delle iniziative assunte.

Corte dei Conti Piemonte Sez. contr. Del. 30/01/2020, n. 17

Sono illegittime le previsioni regolamentari che autorizzino l'ente ad affidare incarichi di studio, ricerca o consulenza mediante affidamento diretto ovvero selezioni su mero "invito" dell'ente stesso, unicamente in ragione di una soglia quantitativa entro la quale rientri il compenso da corrispondere per l'incarico; parimenti deve essere modificata la norma che autorizzi l'ente locale a derogare all'obbligo di preventiva pubblicazione di procedura comparativa in caso di incarichi "relativi a programmi o progetti, finanziati o cofinanziati da altre PPAA o dalla UE, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori", dal momento che l'art. 7, comma 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, non consente di escludere la previa pubblicazione e l'utilizzo di procedure comparative per la scelta del contraente, basandosi in modo generalizzato sul modico valore della prestazione o del compenso (anche se solo equiparabile ad una sorta di rimborso spese) o sul carattere meramente occasionale della prestazione.

69

69

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTR. PIEMONTE, del. 133/2019/VSGO

Il Comune di Asti, ha inviato a questa Sezione le determinazioni dirigenziali n. ... aventi ad oggetto, rispettivamente, l'affidamento degli incarichi di:

- direttore artistico per l'edizione 2019 del Festival Astimusica;
- mossiere per l'edizione 2019 del Palio di Asti.

Dall'esame delle predette determinazioni è emerso che entrambi gli incarichi sono stati conferiti senza il previo esperimento di una procedura comparativa in applicazione dell'art. 54, comma 1, lettera a) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (di seguito: Regolamento), il cui testo prevede che "[l']Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni: a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o tecnico-scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni (es. Maestro del Palio, mossiere ecc.) [...]". (articolo abrogato – sostituito, in attesa del nuovo regolamento, da una circolare del segretario generale)



70

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTR. PIEMONTE, del. 133/2019/VSGO

L'Ente prosegue evidenziando che gli incarichi oggetto d'esame sono stati conferiti senza lo svolgimento di una procedura comparativa avendo entrambi la caratteristica *"della unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo"*, per precisare, poi, che *"[i]n assenza quindi di una regolamentazione interna si fa riferimento ad una norma generale, confortati in questo dalla giurisprudenza, non essendo detti incarichi conferibili, proprio per la soggettività della prestazione, con procedura pubblica di comparazione"*.

Tale vuoto normativo non può essere colmato facendo riferimento a *"norme generali"* fondate sulla giurisprudenza della Corte dei conti, la cui funzione è quella di delimitare gli ambiti entro cui l'Ente può esercitare il proprio potere regolamentare, senza sostituirsi all'Ente nel disciplinare i criteri, i limiti e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

Per entrambi gli incarichi vengono infine esplicitati gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto sussistente la caratteristica dell'univocità soggettiva delle prestazioni.

Per il mossiere del Palio, è stato rappresentato che, per tale figura, *"non sono previsti elenchi o albi specifici, che i soggetti che prestano la loro opera nell'ambito dei più importanti Palii d'Italia sono in numero decisamente esiguo, che la scelta di un soggetto che non abbia un'esperienza in Palii con le caratteristiche di difficoltà del Palio di Asti (che prevede ben 21 partecipanti distribuiti su più batterie) comporterebbe un elevato rischio per fantini e cavalli non ottemperando così a quanto previsto dalla normativa vigente sul benessere animale e che infine, la prestazione richiesta non è solo di carattere tecnico, ma anche artistico, in quanto il Mossiere è l'unico ad intrattenere il pubblico durante la mossa e deve pertanto avere la capacità di coinvolgere e di trasmettere emozione al fine della buona riuscita dello spettacolo"*.

71

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTR. PIEMONTE, del. 133/2019/vsgo

Per il direttore artistico di Asti Musica è stato evidenziato che *"l'univocità soggettiva del prescelto non poteva determinare una procedura comparativa. Era infatti intenzione dichiarata dall'Amministrazione, che riprendeva l'organizzazione della manifestazione dopo quattro anni di gestione da parte dell'A.S.P. (Azienda Pubblica Astigiana), di non modificare la linea artistica che ha caratterizzato gli ultimi anni di Astimusica e quindi, almeno per il primo anno di gestione del Comune di Asti era necessario affidarsi a chi per quattro anni è stato il Direttore artistico di Astimusica su indicazione dell'A.S.P. e pertanto non poteva che essere individuato [...], uno dei più importanti giornalisti in campo musicale, scrittore e critico musicale con un percorso artistico riconosciuto a livello nazionale e internazionale, già direttore artistico del Festival in passate edizioni, nonché ideatore dello stesso"*.

Il Dirigente del Settore cultura, firmatario della risposta alla nota istruttoria, prospetta infine l'intenzione di sollecitare i competenti uffici comunali affinché si provveda ad una **modifica del Regolamento** e *"si possa quindi procedere a normare anche la fattispecie di incarichi che in questo momento, in seguito all'abrogazione di tutto l'art. 54, non trovano ... [un]... riferimento nei Regolamenti comunali"*.

72

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTR. PIEMONTE, del. 133/2019/vsgo

In ordine agli incarichi di mossiere del Palio di Asti del 2019 e di direttore artistico per l'edizione 2019 del Festival Astimusica, sebbene, per quanto esposto dall'Ente, si possa riconoscere la sussistenza del requisito dell'univocità soggettiva che ne avrebbe consentito l'affidamento diretto, se ne evidenzia l'illegittimità per l'acclarata assenza di una norma regolamentare che preveda l'ipotesi dell'affidamento di incarichi esterni senza l'espletamento di una procedura comparativa. Tale circostanza comporta la violazione dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007.

Resta fermo che, qualora gli Organi di governo dell'Ente intendano prevedere la possibilità di ricorrere ad affidamenti diretti, dovranno provvedere preliminarmente ad integrare il Regolamento con una norma che consenta tali tipologie di affidamento, nel rispetto delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali già ampiamente indicati nella deliberazione n. 38/2018/VSGO del 5 aprile 2018 di questa Sezione e solo sinteticamente richiamati nella circolare del Segretario generale.

73

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTR. PIEMONTE, del. 55/2021/VSG



La condizione sub 2) risulta così formulata: *“incarichi che presentano il carattere dell'unicità della prestazione e che possono essere svolti solo da professionisti con caratteristiche specifiche e perfettamente corrispondenti alla prestazione da rendere”* e può ritenersi legittima solo nell'accezione, riconosciuta da innumerevoli arresti della Corte dei conti, come *“unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo”*, vale a dire caratterizzata da peculiarità proprie del prestatore, generalmente riconducibili a qualità o notorietà eccezionali in campo artistico o letterario; nel caso di un ente del servizio sanitario, a tale unicità sotto il profilo soggettivo può assimilarsi anche il possesso di alti meriti in campo scientifico e clinico.

Infatti la scelta del professionista risulta motivata unicamente con la notazione per cui lo stesso è *“giurista affermato nel settore degli appalti pubblici, nonché legale dell'Ente in controversie giudiziali”*, caratteristiche non in linea con concetto di *“unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo”* che la giurisprudenza amministrativa e contabile richiede in subiecta materia a supporto di un affidamento diretto.

Pertanto, in assenza di specifica motivazione sull'unicità della prestazione ottenibile sotto il profilo soggettivo, il conferimento dell'incarico doveva essere preceduto da avviso pubblico di procedura comparativa e conseguente selezione, in ottemperanza ai principi di pubblicità, trasparenza e libera concorrenza.

74

I presupposti quantitativi

I limiti di spesa a cui sono sottoposti gli incarichi esterni.



75

Il limite quantitativo generale:
art. 6 comma 7 d.l. 78/2010

fppt.com

76

A) Il limite quantitativo generale: art. 6 comma 7 d.l. 78/2010

≤ 20% - 2009

- “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per **studi ed incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, **non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009**”.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

77

L'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010

- la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella **sostenuta** nell'anno 2009

la giurisprudenza contabile ritiene che per spesa sostenuta si debba intendere la spesa **effettivamente impegnata** nell'anno di riferimento

SOSTENUTA = EFFETTIVAMENTE IMPEGNATA

78

E se io nel 2009 non ho affidato incarichi, non potrò affidarne in futuro?

Potrò farlo previa **rigorosa motivazione** circa la necessità di conferire l'incarico e nei limiti in cui la **spesa sia strettamente necessaria**; diversamente gli enti virtuosi sarebbero penalizzati

La spesa sostenuta nell'anno in cui conferisco l'incarico sarà parametro finanziario per gli anni successivi

Avv. Margherita Bertin
fppt.com

79

Corte dei Conti
SSRR controllo
7/2011

Il limite del 20%, inoltre, non è applicabile nel caso in cui la relativa copertura finanziaria sia assicurata mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla realizzazione di studi o consulenze. Sottoponendo al predetto tetto di spesa per studi e consulenze anche gli incarichi finanziati da soggetti "esterni", il limite così posto perderebbe la propria funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio dell'ente, ma risulterebbe diretto a ridurre *tout court* le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio

" (...) atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell'ente locale, non v'è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010."

80

*Sezioni Riunite, deliberazione
n. 7/CONTR/2011*

- Non vanno incluse nel divieto anche le spese per studi e consulenze finanziati con **fondi di provenienza comunitaria**



81

≤ 30% - 2004

art. 1 comma 9 legge 23/12/2005, n. 266

- “Fermo quanto stabilito dall' articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, **la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione**, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, **a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti**”.

82

Le norme vigenti sui limiti di spesa

D.L. n. 78/2010 (conv. con mod. dalla L. n. 122/2010)

L. n. 296/2006

D.L. n. 112/2008 (conv. con mod. dalla L. 133/2008)

D.L. n. 95/2012 (conv. con mod. dalla L. 135/2012)

D.L. n. 90/2014 (conv. con mod. dalla L. 114/2014)

L. n. 228/2012

L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

Avv. Margherita Bertin

fppt.com

83

Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

deroga all'art. 6 comma 7 **per l'anno 2017:**
art. 21-bis comma 1, lett. a) del D.L. 50/2017
(convertito con modificazioni dalla L. 96/2017)

non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui all'articolo 6 commi 7 e 8, fatta eccezione per le mostre, 9 e 13 del D.L. 78/2010, conv. con mod. dalla L. 122/2010.

A decorrere dall'esercizio 2018, invece, le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

84

articolo 1, commi 5 e ss.
del decreto legge n.

101/2013, conv. nella
legge n. 125/2013

Disposizioni per l'ulteriore
riduzione della spesa
per... consulenze nella
pubblica amministrazione

5. La spesa annua per **studi e incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, **sostenuta** dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, **non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014** **così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

85

5-bis. **Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.**

5-ter. **La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.**

www.free-power-point-templates.com



86

Responsabilità....

Art. 1, comma 7
D.L. 101/2013

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 (dei limiti di spesa) e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

fppt.com

87

Ulteriore limite rapportato alla spesa
per il personale

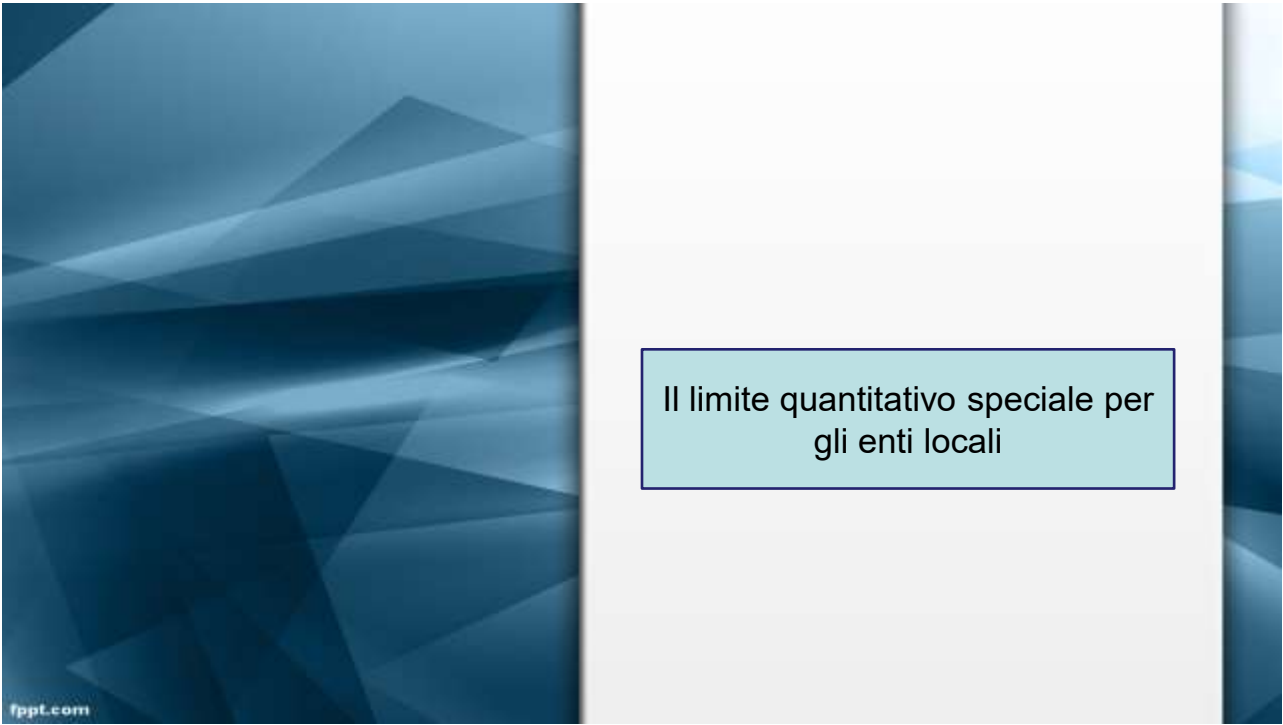
Titolo II, Capo II: AMMINISTRAZIONE
SOBRIA.....

D.L. n. 66/2014 (conv. con modific. dalla L. 89/2014), art. 14:

fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi, è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

fppt.com

88



Il limite quantitativo speciale per
gli enti locali

89



C.D. DECRETO FISCALE



D.L. 124/2019, conv.
c.m. dalla
L. n. 157/2019
Art. 57, Disposizioni in
materia di enti locali

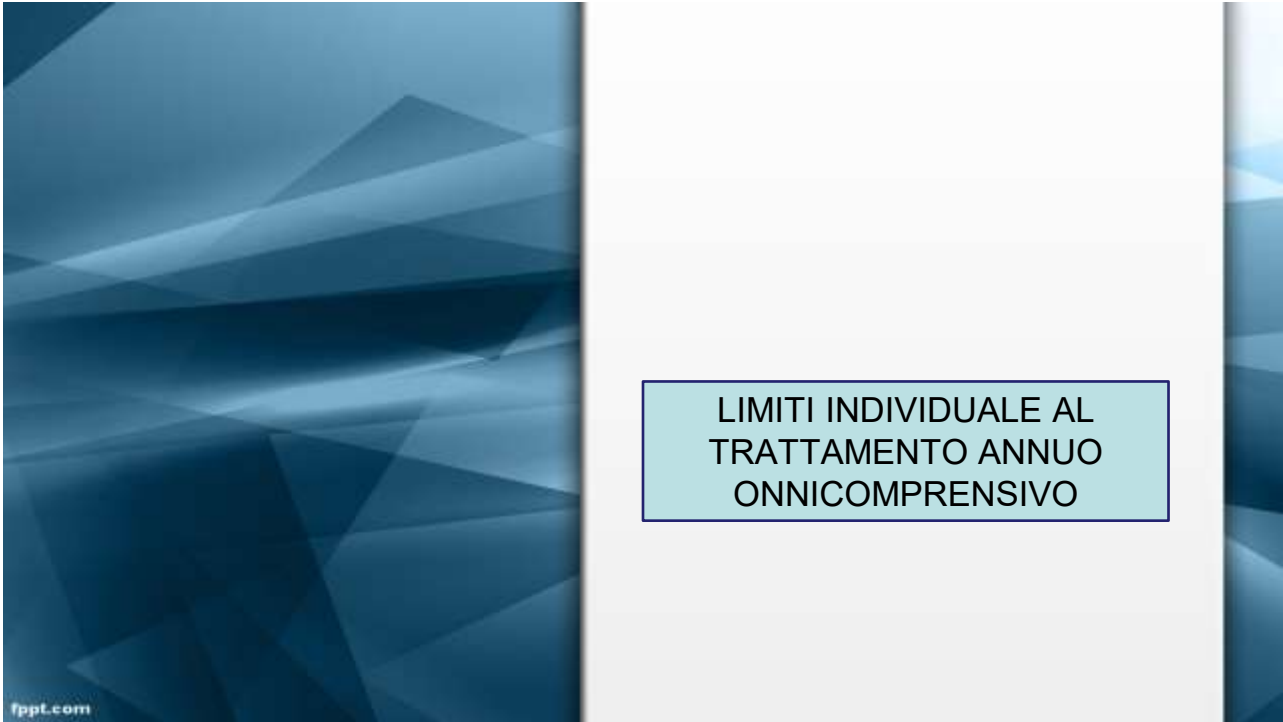
90

art. 57, c. 2 d.l. 124/2019

A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli **enti locali** e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria **cessano di applicarsi** le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) ...
- b) **articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,** convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

91



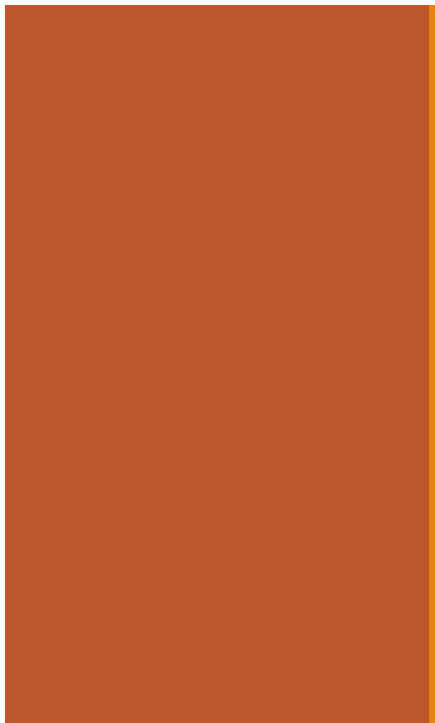
LIMITI INDIVIDUALE AL
TRATTAMENTO ANNUO
ONNICOMPENSIVO

92



93

l'art. 23 ter comma 1 del D.L. 201/2011 (inserito dalla L. di conversione n. 214/2011 e per la cui applicabilità vedasi altresì vedi l'art. 1, commi 471 e 472, L. 147/2013) impone un **limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni**, stabilendo come parametro massimo di riferimento il **trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione**. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno



In seguito, con DPCM 23 marzo 2012 è stato definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e pertanto gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza (art. 1, comma 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147).

94

Obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013

95

Art. 15 d.lgs. 33/2013

- “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico

il curriculum vitae

i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali

i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

96

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico



97

Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente. Si precisa, altresì, che agli obblighi indicati all'art. 15 si aggiunge quello relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall'art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001 (del. 1310/2016)



Avv. Margherita Bertin

98

CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO EMILIA-ROMAGNA, 241/2021/INPR
Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

La delineata distinzione tra contratto d'opera intellettuale ed appalti comporta delle ulteriori differenze in relazione agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 6 del TUPI ovvero del codice degli appalti. In particolare, il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma individuale secondo le regole dettate dal citato art. 7, comma 6, comporta che i relativi obblighi pubblicitari dovranno essere assolti ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 (...). Qualora il conferimento dell'incarico di collaborazione avvenga in applicazione delle regole del Codice degli appalti, la norma di riferimento per le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" è l'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 il quale, rubricato "obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" disciplina in modo meno gravoso, rispetto all'art. 15, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni e delle stazioni appaltanti: queste, infatti, pubblicano "a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (vale a dire i dati relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità prescelta); b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

135/2024

99

I destinatari degli incarichi

fppt.com

100



Una **società** può partecipare alla selezione per l'affidamento di un incarico professionale esterno?

Art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con **contratti di lavoro autonomo**, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità...

Avv. Margherita Bertin

101

- 
- L'art. 7, comma 6 prescrive che gli incarichi siano di tipo "**individuale**"
 - Si escludono dall'ambito di applicazione, pertanto, gli incarichi a **persone giuridiche o associazioni o comitati o fondazioni**.



Avv. Margherita Bertin

fppt.com

102



divieto di conferimento incarichi retribuiti a pensionati

103

“È fatto **divieto alle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) **di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza**. Alle suddette amministrazioni è fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllate, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 101/2013, conv. c.m. dalla l. 125/2013

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. **Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese**, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”.

art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 (mod. dalla L. di conv. 135/2012, e dall'art. 6, comma 1, D.L.90/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, e successivamente dall'art. 17, comma 3, L. 124/2015)

104

NEW!

L'attività di supporto e affiancamento a personale neoassunto può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nel divieto di conferimento di incarichi retribuiti a personale in quiescenza ex art. 5 del D.L. 95/2012 e s.m.i. **solo se limitata e circoscritta nel tempo: diversamente**, ove essa consista in un supporto qualificato per adiuvarlo o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie l'attività **va qualificata come consulenza che rientra tra gli incarichi di collaborazione ad esperti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.**

105



Le conseguenze applicative

106

Incarichi	Conseguenze applicative	appalti
Scelta del contraente: art. 7 c. 6 bis, procedure comparative.	Scelta del soggetto	Scelta del contraente: gara
Art. 15, d.lgs. 33/2013	Pubblicazione	Art. 37, d.lgs. 33/2013
NO	Tracciabilità dei pagamenti	Sì
DURC no	Certificazione della regolarità contributiva	DURC sì
Previsione nel programma approvato dal Consiglio comunale art. 42 Tuel, DUP	Programmazione politica	Previsione nel programma triennale servizi (art. 37 d.lgs. 36/2023)
Fatturazione elettronica ??	Fatturazione elettronica	Fatturazione elettronica sì
Anagrafe delle prestazioni	Anagrafe	No anagrafe delle prestazioni ma invece... ?
Sottoposizione ai limiti quantitativi (ora abrogati)	Limiti quantitativi	Sottoposizione ai limiti quantitativi: NO
Determinazione del corrispettivo/compenso	Corrispettivo/compenso	Determinazione del corrispettivo
sì alla sottoposizione ai controlli della Sezione regionale della Corte	Controllo della Corte dei conti	No alla sottoposizione al controllo della Sezione regionale della Corte